

Copia della presente determinazione viene trasmessa a:

- SINDACO
- SEGRETARIO GENERALE
- ASSESSORE RISORSE UMANE
- DIRIGENTE SETTORE RISORSE UMANE
- SERVIZIO FINANZIARIO
- UFFICIO URP
- DIRIGENTE STAFF
- ALBO COMUNALE



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'Oro al Valore Militare e al Merito Civile
Città della Disfida*

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE
Servizio Gestione Giuridica ed Amministrativa del Personale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DATA 25/05/2010

N. 1090

OGGETTO: applicazione benefici ex art. 80 comma 3 L. n. 388/2000.

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000, <<a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'art. 1 della legge n. 381/1970, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. n. 915/1978, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa>>;
- che, in applicazione della nota informativa Inpdap n. 75 del 27 dicembre 2001, <<destinatari della menzionata disposizione sono i lavoratori, sordomuti o invalidi per qualsiasi causa, in servizio all'1/1/2002 e che presentino istanza, per il riconoscimento del beneficio in questione, relativamente a trattamenti pensionistici decorrenti dal 2/1/2002>>;
- che, in applicazione della nota operativa Inpdap n. 36 dell'8 giugno 2006, <<il riconoscimento dello stato di invalidità decorre, per i fini che qui interessano, dalla data di presentazione della relativa istanza alla Commissione sanitaria competente all'accertamento. Di conseguenza, in caso di esito favorevole, il beneficio pari a due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente svolto nella condizione di invalido deve essere computato a partire da tale data>>;
- che, in virtù del richiamato assetto normativo ed interpretativo, il dipendente comunale R.B. matricola 68, ha inoltrato con nota prot. n. 29591 dell'11 maggio 2010, richiesta finalizzata alla <<fruizione dei benefici di cui all'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000, in previsione di un prossimo collocamento a riposo>>;
- che, in forza di quanto emerso dalla consultazione del fascicolo personale (cfr. sentenza del Tribunale di Trani del 19 maggio 2000, in causa civile iscritta al n. 44958/98 del Ruolo Affari Contenziosi, Sezione Lavoro; referto dell'Asl di Barletta formulato in data 27 febbraio 2008), sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l'accesso ai benefici di cui al richiamato art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000;
- che, appurata la circostanza per cui il dipendente comunale R.B. matricola 68 ha presentato l'istanza finalizzata al riconoscimento dell'invalidità in parola alla competente Commissione (cfr. la citata sentenza del Tribunale di Trani) in data **11 settembre 1992**, viene in applicazione – come richiesto dal dipendente istante – l'art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000 che prevede, nella fattispecie in esame, <<per ogni anno di servizio [...], il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa>>;
- che, pertanto, alla prossima data dell'11 settembre 2010, il dipendente avrà maturato una contribuzione figurativa pari a 36 mesi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- la L. n. 388/2000;
- il D. Lgs. n. 165/2001;

D E T E R M I N A

per le motivazioni articolate in narrativa e che in questa parte dispositiva si intendono integralmente riportate

1. **PRENDERE ATTO** che, in forza di quanto emerso dalla consultazione del fascicolo personale

(cfr. sentenza del Tribunale di Trani del 19 maggio 2000, in causa civile iscritta al n. 44958/98 del Ruolo Affari Contenziosi, Sezione Lavoro; referto dell'Asl di Barletta formulato in data 27 febbraio 2008), sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi che consentono al dipendente comunale R.B. matricola 68 l'accesso ai benefici di cui al richiamato art. 80 comma 3 della L. n. 388/2000;

2. **TRASMETTERE**, qualora il dipendente R.B. matricola 68 inoltrasse domanda di collocamento in quiescenza, copia del presente provvedimento alla sede INPDAP di Bari per gli adempimenti di competenza del citato ente previdenziale;
3. **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al dipendente comunale R.B, al Sindaco, all'Albo Pretorio, al Segretario generale, al Web master per la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.barletta.ba.it, alle Organizzazioni sindacali per la prevista informativa ai sensi dell'art. 7 del ccnl 1° aprile 1999.

L'Esperto Giuridico – Amministrativo
Dott. Avv. Roberto RIZZI

Il Dirigente
Dott.ssa Rosa DI PALMA